
Titolo

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA
DIRETTIVA 2014/34/UE**

**“Apparecchi e sistemi di protezione per atmosfera
potenzialmente esplosiva”**

**Allegato IV - MODULO D - Conformità al Tipo
basata sulla garanzia della qualità del
processo di produzione**

Riferimento

PR PART ON/ATEX/D

*Revisione e data
entrata in vigore*

Rev. 0 del 20/04/2016

Approvato da

IMQ S.p.A. – Funzione FP

Indice

ART. 1. PREMESSA	3
ART. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
2.1. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI SENSI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE	3
2.3. CERTIFICAZIONE CE/UE	3
2.4. ESITO DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ	3
ART. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	4
4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
4.3. <i>Valutazione del Sistema Qualità</i>	4
4.3.1. <i>Documentazione richiesta</i>	4
4.3.6. <i>Sorveglianza</i>	4
4.5. RIESAME E DECISIONE FINALE SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	5
ART. 7. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI	5
7.1. MARCATURA CE	5

Art. 1. **PREMESSA**

Aggiunta

Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito all'Art. 2.2 del *Regolamento Generale per la valutazione della conformità ai sensi delle Direttive Comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato N. 0051* (nel seguito, "Regolamento Generale"), ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ dei pertinenti documenti di attestazione della conformità previsti dalla specifica direttiva applicabile.

Nel testo che segue sono riportate le sostituzioni, aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento Generale, ripetendone la numerazione. Gli articoli del Regolamento Generale non riprodotti nelle presenti Prescrizioni Particolari si intendono applicabili integralmente, esclusi gli articoli 4.2 e 4.4.

Le presenti Prescrizioni Particolari sono riferite alla procedura di valutazione della conformità di cui all'Allegato IV – Modulo D – Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione secondo quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva 2014/34/UE.

Art. 2. **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

2.1. Valutazione della Conformità ai sensi delle direttive comunitarie

Aggiunta

Il presente Regolamento si applica ai prodotti così come definiti nell'articolo 1, comma 1 della Direttiva 2014/34/UE (qui di seguito i "**prodotti**"); in particolare, i prodotti di cui al suddetto articolo 1, comma 1 includono:

- a) "**apparecchi e sistemi di protezione**" destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- b) "**dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione**" destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
- c) i "**componenti**" destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).

2.3. Certificazione CE/UE

Sostituzione

Il Committente affida a IMQ, che accetta, in qualità di Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/34/UE (nel seguito, per brevità, "**Direttiva**"), l'attività di valutazione del sistema qualità del processo di produzione, come previsto dall'Allegato IV - Modulo D della Direttiva.

2.4. Esito della valutazione di conformità

Sostituzione

A conclusione del Servizio, IMQ rilascia al Committente la Notifica della Garanzia della Qualità del Processo di Produzione. In caso di esito negativo, IMQ rilascia al Committente apposita comunicazione con la descrizione delle non conformità riscontrate.

Art. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

4.1. Presentazione della Domanda

Variante (2° Capoverso)

La richiesta di accedere al Servizio in oggetto, da parte del Committente, avviene mediante presentazione ad IMQ di apposita Domanda di Certificazione, contenente le seguenti informazioni:

- generalità del Fabbrikante (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.) e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- l'indirizzo del sito produttivo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti considerata;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

Inoltre, deve essere comunicato il numero di addetti, comprensivo del personale dipendente e dei collaboratori esterni, anche con contratto part-time, a tempo determinato, stagionale, ecc. impiegati nei processi relativi ai prodotti interessati indicati nella domanda.

Per le spedizioni di documenti a mezzo posta (o corriere), utilizzare il seguente indirizzo:

IMQ S.p.A.

Via Quintiliano, 43 – I-20138 Milano

c.a. : Funzione Prodotto - Area Certificazione - Settore Direttive

indicando nell'oggetto "Documentazione tecnica".

Nel caso in cui il Fabbrikante abbia il Sistema Qualità del luogo di produzione certificato nell'ambito del Sistema CSQ, IMQ definirà insindacabilmente i criteri di possibile riduzione delle verifiche o di qualunque tipo di valutazione del Sistema Qualità, in funzione della compatibilità tecnica fra la procedura di valutazione della conformità scelta dal fabbricante e le verifiche e valutazioni già effettuate in ambito volontario da IMQ.

4.3. Valutazione del Sistema Qualità

4.3.1. Documentazione richiesta

Sostituzione

Il Fabbrikante è tenuto a fornire la documentazione relativa al proprio sistema qualità, includendo, in particolare, quanto previsto al punto 3.2, commi da a) ad e) dell'Allegato IV della Direttiva

Tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

4.3.6. Sorveglianza

Variante (2° alinea)

- verifiche di rivalutazione completa, effettuate ogni tre (3) anni;

4.5. Riesame e decisione finale sul rilascio della Certificazione

Aggiunta

La Notifica della Garanzia della Qualità del Processo di Produzione ha validità triennale, salvo che non intervengano eventuali modifiche nei requisiti normativi di riferimento o modifiche significative dell'organizzazione.

Art. 7. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI

7.1. Marcatura CE

Sostituzione

Il Fabbricante, per i prodotti che hanno ottenuto da IMQ la Notifica della Garanzia della Qualità del Processo di Produzione, dovrà:

- redigere apposita dichiarazione di conformità e, durante il processo di fabbricazione, apporre la marcatura CE (seguita dal numero identificativo di IMQ **0051**) nel caso di “apparecchi”, di “sistemi di protezione” e dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1 b della Direttiva, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della Direttiva stessa;
- redigere un attestato scritto di conformità senza apporre la marcatura CE nel caso di “componenti”, secondo le modalità previste dall'articolo 13, paragrafo 3 della Direttiva.

È vietato apporre sui prodotti marchi o iscrizioni che possano confondersi con la marcatura CE. Il Committente dovrà distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti provvisti di marcatura CE da quelli che non ne sono provvisti.